

L'onorevole Bixio diceva che non può tenersi in conto d'impiegato *amministrativo*. A me pare che egli non abbia avvertito come al numero 4 dell'articolo 98, ove si parla degli impiegati stipendiati dall'ordine amministrativo, si annoverino appunto gli ufficiali sanitari. Il numero 4 dell'articolo 98 vuole solo eccettuati quegli ufficiali sanitari che sieno membri del protomedicato o dei Consigli di sanità. Adunque questo articolo considererà gli ufficiali sanitari come impiegati amministrativi, e li vuole tutti ineleggibili come tali, a meno che non abbiano la qualità di membri del protomedicato o dei Consigli di sanità.

Non mi muove poi la difficoltà del tenue stipendio; questo non può condurre alla conseguenza che non si tratti d'impiegati; è un impiego male retribuito; ecco tutto; e nel nostro paese ne abbiamo di molti impiegati male retribuiti; per esempio, fu già ritenuto come impiegato e come stipendiato il provveditore regio a cui sono assegnate appena 600 lire, le quali non costituiscono certamente uno stipendio conveniente alla importanza di quell'ufficio, ma appena una indennità; tuttavia la Camera ebbe già a riconoscere come impiegati stipendiati anche questa categoria di funzionari. Del resto avverta la Camera che, sia tenue o no lo stipendio, non monta; quello che importa di considerare si è, se per l'ufficio e per la retribuzione l'eletto possa in qualche modo dipendere dal Governo. Or bene, il medico carcerario è forse immune da questa dipendenza? È il Governo che lo nomina, il Governo che può rimuoverlo. Come adunque non riconoscerlo dal Governo dipendente?

Importa di ben avvertire che, ove si ammettano questi medici, verrebbe ad ammettere la possibilità che vengano a far parte della Camera duecento di loro, per modo da venir meno certamente il principale elemento che si è voluto prevedere colla legge elettorale, l'elemento cioè dell'indipendenza.

Pertanto io credo che debba la Camera considerare come ineleggibile il signor medico Assereto appunto per la sua qualità di medico delle carceri.

CAVALLINI GASPARE. Io pure sono d'avviso che nel signor Assereto concorrano queste due circostanze, cioè che egli è impiegato stipendiato regio nel senso della legge elettorale e che la qualità di medico delle carceri in esso concorrente lo renda ineleggibile.

Io lascio da parte ogni sottigliezza legale e domando: quali sono i caratteri, gli estremi che fa d'uopo concorrano perchè una persona possa considerarsi siccome impiegato regio stipendiato?

Questi estremi sono tre: l'ufficio pubblico, la nomina fatta per decreto reale e l'assegnamento o stipendio annuo fisso.

Ora faccio l'applicazione al caso di cui si tratta e chieggo: concorrono o no nel signor Assereto queste tre condizioni? Nessuno può affermare che non concorrano. Infatti egli ha un ufficio da adempiere, che è quello di prestare l'opera sua a pro dei poveri carcerati infermi; ha la nomina, ossia esercita l'ufficio suddetto in forza di

decreto reale; ed ha infine un assegnamento modico sì, se si vuole, ma un assegnamento annuo fisso in compenso del pubblico servizio che è tenuto di prestare.

Il signor Assereto è dunque impiegato regio stipendiato.

Io non avrei voluto ricorrere ai precedenti della Camera per appoggiare il mio assunto; ma, dappoichè l'onorevole Gustavo Di Cavour ne volle citare alcuni a sostegno della tesi contraria, mi permetta la Camera che io pure ne adduca uno che ha la più stretta connessione col caso del quale si tratta.

Nel 1849 faceva parte della Camera l'onorevole Bianchetti. Egli era medico delle carceri giudiziarie di Domodossola, e per tale sua qualità percepiva l'annuo assegnamento di lire 300. Quando fu proposta la di lui ammissione alla Camera questa circostanza passò inosservata, e la sua elezione venne, senza discussione alcuna, approvata.

Ora è necessario ritenere che, secondo la costante giurisprudenza parlamentare l'elezione, una volta che sia confermata, è irrevocabile e non può più dare luogo a contestazione di sorta; perchè, in caso diverso, nulla vi sarebbe di stabile, e noi, da un giorno all'altro, correremmo rischio di essere sbalzati dai nostri stalli.

All'onorevole Bianchetti non potevasi dunque contestare la qualità di deputato, malgrado che pochi giorni dopo la convalidazione della di lui elezione si fosse riconosciuto che era medico delle carceri giudiziarie della città di Domodossola.

Se non che si agita in appresso la quistione dell'accertamento del numero degli impiegati regi stipendiati, e la Commissione incaricata di riconoscerne il numero non esita un istante ad annoverare il dottore Bianchetti in tale numero, e la Camera parimente dichiara che egli è impiegato regio stipendiato. Si consultino gli atti, i verbali della Camera, e ciascuno vedrà se io narri o no la preta verità.

I precedenti della Camera stanno quindi a favore della sentenza da me propugnata, dimostrano cioè che i medici delle carceri sono impiegati regi stipendiati.

Ma mi si obietta: il Consiglio di Stato ed il Ministero hanno risolta la quistione in senso contrario. Premetto che per quanta autorità possa e debba avere il voto d'un consesso qualunque per rispettabile e rispettato che sia, come è il Consiglio di Stato, e per quanta deferenza voglia attribuirsi ad un provvedimento del Ministero, io mi crederò sempre in obbligo di attenermi di preferenza alla disposizione ed alla ragione della legge.

Ora verrò a parlare del parere del Consiglio e del provvedimento del Ministero, di cui ho udito favellare testè, sebbene non conosca bene il tenore nè dell'uno nè dell'altro.

E prima ed avanti ogni cosa avvertirò che gli impiegati civili, a differenza degli impiegati militari, a termini del regio brevetto del 24 febbraio 1835 tuttora in vigore, non hanno un vero ed assoluto diritto alla pensione di riposo. In detto brevetto sono stabilite delle norme, che è mestieri osservare ogniquale volta si propone